



COMUNE DI CAMPODARSEGO

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PRE L'APPLICAZIONE

DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con deliberazione consiliare n. 2 in data 28.02.1996

CAPO I[^]
Norme generali

| | |
|--------|----------------------------|
| ART. 1 | Oggetto della tassa |
| ART. 2 | Definizione di occupazione |
| ART. 3 | Gestione del servizio |
| ART. 4 | Controlli |
| ART. 5 | Funzionario responsabile |

CAPO II[^]
Delle concessioni e/o autorizzazioni

| | |
|---------|---|
| ART. 6 | Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione |
| ART. 7 | Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione |
| ART. 8 | Contenuto delle domande |
| ART. 9 | Procedimento |
| ART. 10 | Pareri |
| ART. 11 | Deposito cauzionale |
| ART. 12 | Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante |
| ART. 13 | Mostra merci |
| ART. 14 | Lavori edili |
| ART. 15 | Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico |
| ART. 16 | Occupazioni con tende e tendoni |
| ART. 17 | Concessione e/o autorizzazione |
| ART. 18 | Disciplinare |
| ART. 19 | Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri Enti - Diritti di terzi |
| ART. 20 | Obblighi del concessionario |
| ART. 21 | Affissioni |
| ART. 22 | Rinnovo della autorizzazione |
| ART. 23 | Revoca della concessione |
| ART. 24 | Effetti della revoca |
| ART. 25 | Affrancazione. Effetti della revoca |
| ART. 26 | Decadenza delle concessioni |
| ART. 27 | Sospensione delle concessioni |
| ART. 28 | Norme per la esecuzione dei lavori |
| ART. 29 | Occupazioni d`urgenza |
| ART. 30 | Disposizioni per la circolazione |
| ART. 31 | Occupazioni abusive |
| ART. 32 | Compiti particolari degli uffici |

CAPO III[^]
Disposizioni di natura tributaria

| | |
|---------|--------------------------------------|
| ART. 33 | Classificazione del Comune |
| ART. 34 | Soggetti passivi |
| ART. 35 | Suddivisione del territorio |
| ART. 36 | Tariffe |
| ART. 37 | Classificazione delle occupazioni |
| ART. 38 | Criterio di applicazione della tassa |
| ART. 39 | Determinazione della superficie |
| ART. 40 | Denuncia e versamento della tassa |

| | |
|---------|--------------------------|
| ART. 41 | Attività di accertamento |
| ART. 42 | Rimborsi |
| ART. 43 | Ruoli coattivi |
| ART. 44 | Esenzioni dalla tassa |
| ART. 45 | Esclusione dalla tassa |

CAPO IV[^]

Delle occupazioni permanenti

| | |
|---------|---|
| ART. 46 | Determinazione delle tariffe |
| ART. 47 | Occupazioni con tende |
| ART. 48 | Passi carrabili. Definizione |
| ART. 49 | Accessi carrabili "atipici" |
| ART. 50 | Autorizzazione per la costruzione |
| ART. 51 | Disposizioni transitorie per gli accessi carrabili |
| ART. 52 | Passi carrabili. Tariffe |
| ART. 53 | Autovetture per trasporto pubblico |
| ART. 54 | Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo. Tariffe |
| ART. 54 | Costruzione di gallerie sotterranee |
| ART. 56 | Distributori di carburante. Suddivisione del territorio |
| ART. 57 | Distributori di carburante. Tariffe |
| ART. 58 | Distributori di tabacchi. Suddivisione del territorio |
| ART. 59 | Distributori di tabacchi. Tariffe |

CAPO V[^]

Delle occupazioni temporanee

| | |
|---------|--|
| ART. 60 | Determinazione delle tariffe |
| ART. 61 | Occupazioni con tende |
| ART. 62 | Occupazioni temporanee di venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli |
| ART. 63 | Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti |
| ART. 64 | Riduzioni |
| ART. 65 | Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante |

CAPO VI[^]

Contenzioso, sanzioni e disposizioni finali

| | |
|---------|---------------------|
| ART. 66 | Contenzioso |
| ART. 67 | Sanzioni |
| ART. 68 | Occupazioni attuali |
| ART. 69 | Norme di rinvio |
| ART. 70 | Norme transitorie |
| ART. 71 | Entrata in vigore |
| ART. 72 | Norme abrogate |

CAPO I[^]

Norme generali

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in ordine alle vigenti disposizioni di legge, così come previsto dal capo II[^] del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni nonché in particolare delle modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e /o delle autorizzazioni, così come previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 1

Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Le occupazioni di qualsiasi natura realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato, così come delimitato dalla Giunta Comunale ai sensi del vigente codice della strada, sono soggette all'imposizione Comunale, in quanto Ente con popolazione superiore ai 10.000 abitanti anche se l'autorizzazione viene rilasciata dal proprietario della strada.

Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui ai commi precedenti, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Il proprietario dell'area soggetta a servitù di pubblico passaggio può essere assoggettato alla tassa di occupazione solo dal momento in cui si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

In caso di destinazione ad uso pubblico per altro titolo o per volontà del proprietario di destinare ad uso pubblico l'area (c.d. "dicatio ad patriam), l'assoggettamento della tassa è legittimato con effetto immediato.

ART. 2

Definizione di occupazione

Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo, sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli occupanti .

ART. 3

Gestione del servizio

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 507/93 come segue:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione ad apposita ditta in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 507/93.

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere **b)** o **c)** del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART. 4 Controlli

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della Tassa, l'Amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

ART. 5 Funzionario responsabile

L'attività gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è demandata all'Ufficio tributi, struttura facente parte del Settore servizi economico-finanziari del Comune.

La Giunta Comunale nomina all'interno della struttura un funzionario responsabile al quale competono i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa; sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il funzionario responsabile entro il mese di aprile di ciascun anno predisporrà dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione ed evidenziando inoltre le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di mezzi per il miglioramento del servizio.
- c) le indicazioni che supportino una eventuale scelta di una delle forme di cui alle lett. b) o c) del precedente art. 3.

Tutti i provvedimenti del "*funzionario responsabile*" assumono la forma di determinazione, dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua su apposito registro contenente tutti gli estremi necessari all'identificazione nonché gli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

CAPO II[^]
Delle concessioni e/o autorizzazioni

ART. 6
**Disciplina per il rilascio della concessione
e/o autorizzazione di occupazione**

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico o privato gravato da servitu' di pubblico passaggio, nonche' gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal Regolamento.

Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili. Il motivo dell'istanza non potra' comunque essere in contrasto con ragioni di estetica, di morale, di decoro e di buon costume.

Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche e' accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo e' richiesto da piu' persone la concessione e' assegnata, sempre secondo tariffa, in ordine cronologico alla presentazione della richiesta.

Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione che avra' una durata massima di anni 29, e non puo' essere tacitamente rinnovata.

Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, prorogabili e comunque con una durata non eccedente 1 anno.

La competenza per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni di spazi pubblici lungo le strade statali e provinciali nonche' per stabilire nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi o fabbricati laterali e' demandata agli Enti proprietari della strada.

Ad ogni effetto s'intendono richiamate in questo regolamento tutte le norme esistenti in materia di Lavori Pubblici ed a tutela delle strade e della circolazione stradale, sia vigenti che future.

ART. 7
**Domanda per il rilascio della
concessione e/o autorizzazione**

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

Tale obbligo spetta anche a coloro che intendano collocare, anche in via provvisoria, impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici.

L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento, per le prescrizioni del caso.

Sarà consentito avanzare domanda verbale rivolgendosi all'Ufficio di Polizia municipale soltanto per le occupazioni del tutto occasionale e giornaliera (es. precari presso mercato) di lieve importanza. L'autorizzazione s'intenderà rilasciata con il pagamento del tributo così come previsto dal successivo art. 40, comma 6[^].

ART. 8

Contenuto delle domande

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

La domanda dovrà essere corredata da:

- 1) planimetria quotata sottoscritta dal richiedente ove sarà indicata l'area soggetta ad occupazione ed un tratto stradale per un raggio di almeno 150 metri, onde facilitare la valutazione circa intralci o impedimenti connessi a transito o traffico veicolare ed altre ragioni di interesse pubblico;
- 2) autorizzazione del proprietario dell'area, quando trattasi di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- 3) marca da bollo da applicare sul provvedimento di concessione e/o autorizzazione;
- 4) eventuale deposito cauzionale;
- 5) eventuali disegni, fotografie ecc. necessarie ai fini del completamento dell'istruttoria.

ART. 9

Procedimento

L'istruttoria delle domande viene svolta dal Settore servizi economico finanziari - Ufficio patrimonio.

All'atto della presentazione della domanda di cui al precedente art. 7 il responsabile dell'ufficio comunicherà il nominativo del responsabile del procedimento, se presentata direttamente ovvero entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, quale consta dal timbro di protocollo.

Le concessioni e le autorizzazioni, numerate progressivamente, saranno annotate in apposito registro indicando: il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.

Ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente articolo, è fissato in 45 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio documenti, atti chiarimenti o quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza, il termine è prorogato di giorni 30 dalla data di presentazione di quanto richiesto.

ART. 10

Pareri

Il responsabile del procedimento trasmette le istanze pervenute all'ufficio di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico, per l'esame e l'espressione del relativo parere, da evadere entro 10 giorni dalla richiesta, indicando se del caso speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione.

ART. 11

Deposito cauzionale

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco, su proposta del responsabile del procedimento sentito il parere dell'ufficio tecnico, potrà prescrivere il versamento di un adeguato deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione, previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni da parte dell'ufficio tecnico.

ART. 12

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora.

ART. 13

Mostra merci

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico, è soggetta a concessione e/o autorizzazione comunale.

ART. 14

Lavori edili

L'occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico per l'esecuzione di lavori è soggetta ad concessione e/o autorizzazione comunale.

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terra di scavo o materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione e' subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 15

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, cosi' come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei e' necessario ottenere la concessione e/o autorizzazione comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 4 ore.

Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc..

ART. 16

Occupazioni con tende e tendoni

Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

Per motivi di estetica e decoro il sindaco puo' ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

ART. 17

Concessione e/o autorizzazione

Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dei successivi commi 3[^] e 4[^], l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potra' aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinera', in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, accettato dagli stessi, loro eredi o aventi causa, le condizioni, le modalita', la durata della concessione e/o autorizzazione, il termine entro cui dovra' procedersi alla occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonche' ogni altra norma che l'utente e' tenuto ad osservare.

Se ritenuto opportuno e necessario, il Sindaco potra' subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto con l'avvertenza che le eventuali spese di

registrazione ed ogni altro onere fiscale, nessuno escluso, saranno posti a carico del concessionario, senza riserva di sorte.

Per le occupazioni temporanee di breve durata, il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentiti gli uffici preposti, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

E' fatta salva l'osservanza degli art. 7 e 20 del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, e in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Per occupazioni permanenti, causate da parti architettoniche di edifici sporgenti su suolo pubblico l'autorizzazione relativa è implicita nell'approvazione del progetto e nel permesso di costruzione del fabbricato.

Le concessioni e/o autorizzazioni hanno carattere di assoluto ed esclusivo di "precario" ed oltre ad essere revocate, per i motivi di cui al successivo art. 23, il Comune può sempre modificare quanto concesso ovvero imporre nuove condizioni senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo o compenso di sorta.

La scadenza della concessione o dell'autorizzazione, o la rinuncia non determinano alcun rimborso di spese da parte dell'Amministrazione, salvo la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, al netto delle somme dovute al Comune per addebiti insoluti, mentre darà diritto alla restituzione dell'eventuale tassa pagata in anticipo, senza interessi, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 42 del presente regolamento.

ART. 18 Disciplinare

Il disciplinare, o il contratto, di cui al precedente articolo, dovrà prevedere:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione e/o autorizzazione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la relativa tassa di occupazione;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso.

- Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione e/o autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi o a cose durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione e/o autorizzazione.
 - m) osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci, dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.

ART. 19

Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri Enti Diritti di terzi

L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari (concessione edilizia, pareri, autorizzazione del proprietario in caso di servitù, ecc.).

ART. 20

Obblighi del concessionario

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione se non con atto tra vivi o atto di successione e relativa comunicazione al Comune da effettuarsi entro 30 giorni.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

ART. 21

Affissioni

Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità sugli spazi, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 22
Rinnovo della autorizzazione

Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'occupazione, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, possono richiederne la proroga ovvero il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta.

Tale richiesta deve essere redatta con la stessa modalita' per il rilascio prevista dei precedenti articoli.

La domanda deve essere comunque prodotta, per le occupazioni permanenti almeno 15 giorni prima della scadenza, per quelle temporanee, almeno 5 giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione gia' in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 23
Revoca della concessione

Sono cause di revoca della concessione e/o autorizzazione:

- 1) qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni;
- 2) l'occupazione di spazi ed aree in via definitiva preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 - 10 - 12 della L. 28/2/85 n. 47
- 3) il mancato adeguamento alle norme di legge ed a quelle previste dai Regolamenti comunali;
- 4) qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza l'autorizzazione del Comune.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere pero' revocate se non per necessita' dei pubblici servizi.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

ART. 24
Effetti della revoca

Il provvedimento di revoca da diritto all'utente alla restituzione della tassa pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro, da effettuarsi con le modalita' di cui all'art. 42 del presente regolamento.

La revoca e' disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da un perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca, da notificarsi a mezzo messo, e' assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato.

Qualora il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvedera' il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di gg. 10, decorso il quale si provvedera' in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione, ed applicazione delle sanzioni amministrative.

Il provvedimento di revoca per necessita' dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, e' insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario e' obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

ART. 25

Affrancazione. Effetti della revoca

Qualora il Comune proceda alla revoca di una concessione, per uno dei motivi di cui al precedente art. 23, la cui tassa sia stata affrancata ai sensi dell'art. 44, comma 11[^] del D.Lgs. 507/93, il concessionario non ha diritto alla restituzione della tassa ne' di interessi o quant'altro.

ART. 26

Decadenza delle concessioni

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione e/o autorizzazione, o nel diniego:

- 1) qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, nonche' le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- 2) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nell'atto rilasciato;
- 3) allorche' non si sia avvalso, senza giustificato motivo, del diritto di occupazione nei sei mesi dal rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- 4) qualora avvenga la trasformazione, nei modi e forme di legge, del bene concesso al patrimonio disponibile del Comune o al patrimonio dello Stato, Provincia o della regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi piu' consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.
- 5) l'omesso pagamento della relativa tassa comunale. Nel caso di presenza al mercato, il mancato pagamento comportera' l'allontanamento dello stesso;

Il provvedimento di decadenza deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

E' considerato vacante per l'intera giornata il posto che nel giorno di mercato non sia stato occupato dal concessionario, anche se convenzionato, entro le ore 8,30 del

mattino. Durante le vacanze i posti possono essere usufruiti dal Comune per eventuali autorizzazioni giornaliere di tipo precario.

Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dai precedenti articoli.

ART. 27

Sospensione delle concessioni

È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle concessioni e/o autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari.

Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i quindici (15) giorni per le occupazioni permanenti o cinque (5) giorni per quelle temporanee, si darà luogo al rimborso dei tributi in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite con le modalità del 1° comma del precedente art. 24 in materia di rimborso d'imposta.

Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 28

Norme per la esecuzione dei lavori

Tutti i lavori necessari per l'uso della concessione, nonché per il ripristino della sede viabile, dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario, a perfetta regola d'arte e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'ufficio tecnico

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario;

Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o cause di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivamente autorizzate dal Sindaco.

L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

ART. 29

Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo` essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo che verra` rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvedera` ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. in caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonche` quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

ART. 30

Disposizioni per la circolazione

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

ART. 31

Occupazioni abusive

Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali e del ripristino del suolo, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione ed il ripristino e` effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche` di quelle di custodia.

ART. 32

Compiti particolari degli uffici

L'ufficio di Polizia Urbana e l'Ufficio Tecnico provvederanno a trasmettere tempestivamente al Settore servizi economico-finanziari copia di tutte le concessioni

permanenti e temporanee rilasciate a norma rispettivamente dell'art. 7, comma 4^, e dell'art. 17, comma 7^, e dell' successivo art. 50.

CAPO III^ DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

ART. 33 Classificazione del Comune

In sede di prima applicazione, il Comune di Campodarsego, agli effetti dell'applicazione della tassa, appartiene alla classe IV in quanto avente popolazione residente al 31/12/1992 pari a n. 10.442 unita`.

ART. 34 Soggetti passivi

La tassa e` dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

Qualora la concessione sia utilizzata da piu` interessati, essi sono tenuti in solido al pagamento della tassa. In tal caso l'accertamento della tassa sara` notificato a:

- 1) Amministratore del condominio (ove esista);
- 2) Chiunque dei condomini.

ART. 35 () Suddivisione del territorio**

*(**) - Art. cosi` sostituito dal provvedimento consiliare n. 67 del 23/12/94.*

Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in 4 categorie, individuate con apposita deliberazione consiliare, sentito il parere della commissione edilizia:

- 1^ cat. - Centro capoluogo
- 2^ cat. - Centri abitati minori
- 3^ cat. - Aree periferiche ai centri abitati
- 4^ cat. - Rimanente territorio.

L'elenco di classificazione di cui al precedente comma, pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, deve essere allegato al Regolamento, formandone parte integrante.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 36 () Tariffe**

*(**) - Art. cosi` sostituito dal provvedimento consiliare n. 67 del 23/12/94.*

Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva. Con la medesima deliberazione la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune.

Ai sensi dell'art. 42, comma 6°, del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è determinata, in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 per la classe IV cui appartiene il Comune, nella misura ordinaria riportata nell'allegato A) TARIFFE.

La misura della tassa come sopra determinata costituisce il limite riferito alla prima categoria ed è articolata in base alle categorie come determinate dal precedente art. 34 nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100%
- Seconda categoria 70%
- Terza categoria 40%
- Quarta categoria 30%

Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

In assenza di deliberazione di cui al comma 1° si applicano le tariffe in vigore.

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti non è dovuta se l'importo risultante sia inferiore a L. 5.000. Tale comma non trova applicazione nel caso di cui all'art. 51 della L. 507/93. *(comma aggiunto con delibera C.C. 2/96)*

ART. 37

Classificazione delle occupazioni

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che si sostanziano nella piena disponibilità dell'area o dello spazio pubblico a favore del soggetto autorizzato, per tutta la durata della concessione;
- b) sono temporanee, e comunque soggette ad autorizzazione, le occupazioni di durata inferiore all'anno e decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione medesima e scadono entro il 31/12 qualunque sia la loro durata, senza che si rinnovino tacitamente. Tali occupazioni possono essere anche non collegate ad uno specifico atto di autorizzazione, potendo derivare anche da un provvedimento comunale di carattere generale inteso a creare un'utilità nei confronti di determinate categorie di soggetti.

Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorché uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario indicate all'art. 60 del presente regolamento, aumentata del 20%.

ART. 38

Criterio di applicazione della tassa

(Articolo sostituito con delibera C.C. 2/96)

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 507/93, la tassa è commisurata in base all'effettiva superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo comunque alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

ART. 39

Determinazione della superficie

Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più estremi della effettiva occupazione.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione ortogonale del maggior perimetro dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico.

Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o chilometro lineare superiore.

Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10% per la parte eccedente detto limite.

ART. 40

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 34 devono presentare al Comune, che ne rilascia ricevuta ovvero a mezzo raccomandata (nel qual caso farà la data di spedizione risultante dal timbro postale), apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare

del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 5[^] del presente articolo.

Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente comma 5[^], da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di autorizzazione ovvero, non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa puo' essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 41

Attivita' di accertamento

L'ufficio tributi provvedera' all'attivita' di accertamento con le modalita' ed i termini previsti dall'art. 51 del D.Lgs n. 507/93.

ART. 42

Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate a titolo di tassa e altri oneri accessori, e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 43

Ruoli coattivi

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

Si applica l'art. 2752 del codice civile.

ART. 44

Esenzioni dalla tassa

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 507/93:

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante con soste fino a 1 ora;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazione di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili limitatamente alla durata delle medesime;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore
- f) mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 1 ora.

ART. 45

Esclusione dalla tassa

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato così come individuato con delibera di Giunta Comunale in ossequio alle disposizioni degli artt. 3 e 4 del vigente codice della strada.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Non possono essere assoggettate al tributo le occupazioni di suolo privato, o sottosuolo o soprasuolo, quando siano state poste in essere prima della costituzione della servitù pubblica.

CAPO IV[^]

DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 46

Determinazione delle tariffe

1 - Per le occupazioni permanenti, come definita al precedente art. 37, la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2 - Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza come indicato nell'allegato "TARIFFE" (tariffa normale) :

3 - Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/93 si applica la tariffa normale , di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta del 50%;

ART. 47

Occupazioni con tende

Per le occupazioni di spazi effettuate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa prevista dal comma 2[^] del precedente art. 46 e' ridotta al 30% come riportato nell'allegato "TARIFFE".

ART. 48

Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata. Esso implica una trasformazione nello stato dei luoghi la quale comporti un nuovo uso del suolo pubblico in forza del quale una parte di esso viene destinata non piu' e non soltanto all'utilita' pubblica della collettivita' ma ad una utilizzazione privata dell'immobile cui inerisce.

Ai fini dell'applicazione della tassa gli accessi pedonali, quando importano l'occupazione di un tratto della via pubblica, devono ritenersi equiparati ai passi carrabili. Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi per i fini di cui sopra; in questo caso per manufatto deve intendersi lo smusso.

Il tombinamento dei fossi o canali lungo le strade, se effettuato per motivi di interesse generale della collettivita' a cura dell'Ente pubblico, ovvero riconosciuto tale, non da luogo al presupposto impositivo. Viceversa se l'opera come sopra indicata e' effettuata a cura e spese del frontista, per motivi di interesse prettamente singolo, e' da ritenersi come occupazione vera e propria e quindi soggetta a tributo.

Non sono considerati passi carrabili, ai fini della tassabilita':

- 1) le semplici aperture;
- 2) gli accessi prospicienti direttamente su piste ciclo-pedonali poste a filo del manto stradale;
- 3) le coperture di aree con manto bituminoso o la sistemazione dell'area antistante l'accesso con materiale ghiaioso, in quanto non costituiscono manufatto;
- 4) gli accessi sia carrabili che pedonali posti a filo del manto stradale o quando manca un'opera visibile che concretizzi l'occupazione e renda certa la superficie occupata.

ART. 49

Accessi carrabili "atipici"

Si definiscono accessi carrabili "sui generis" o atipici quelli che non presuppongono una vera e propria occupazione di suolo pubblico, visibile e misurabile.

Si tratta di ipotesi di occupazione diretta ad assicurare il rispetto dell'esercizio del diritto incondizionato di accesso alla proprietà privata in quei casi nei quali i regolamenti comunali non prevedano il divieto di sosta su strade.

I proprietari degli accessi possono richiedere al Comune di poter apporre il cartello segnaletico di divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il Comune, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari concede l'occupazione di suolo pubblico per una superficie pari alla larghezza dell'accesso per 2 metri lineari di profondità, e comunque non superiore a 10 mq.

Detta autorizzazione non consente la costruzione di alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario medesimo, esclusa la posizione del segnale.

La tassa è dovuta con tariffa ordinaria, di cui all'art. 46, 2^a comma, ridotta al 50%.

ART. 50

Autorizzazione per la costruzione

Non possono essere costruiti nuovi accessi all'abitazione e/o al fondo né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune ovvero dal proprietario della strada.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono autorizzati con il rilascio della concessione edilizia per la costruzione dell'abitazione e/o della recinzione, o a seguito di specifica richiesta, nel rispetto delle norme previste dal codice della strada e del presente regolamento.

Qualora il rilascio della concessione edilizia sopracitata comporti una contestuale occupazione di spazio pubblico, il titolare della medesima dovrà ottenere il rilascio della prescritta concessione di occupazione prescritta dal capo II^a del presente regolamento.

ART. 51

Disposizioni transitorie per gli accessi carrabili

Ogni accesso carrabile autorizzato deve essere contraddistinto dallo specifico segnale previsto dal regolamento del codice della strada.

Ogni segnale reca l'indicazione del Comune, l'anno ed il numero distintivo assegnato all'atto dell'autorizzazione.

Gli accessi carrabili già autorizzati e quelli esistenti devono essere adeguati in conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento nonché del codice della strada e del relativo regolamento entro il termine di cui all'art. 234 del C.d.S..

ART. 52

Passi carrabili. Tariffe

La tassa dovuta è quella prevista dal precedente art. 46 comma 2^a ridotta al 50% ed è commisurata moltiplicando la larghezza del passo carrabile, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. *(comma modificato con delibera C.C. 2/96)*

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune la tassa e' determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. l'eventuale superficie eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10%.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa di cui al precedente art. 46 comma 2^, e' ridotta al 30%.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune senza previo consenso del proprietario dell'immobile che, sulla base di esclusivi elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto si applica la tariffa ordinaria di cui al precedente art. 46, 2^ comma ridotta al 10%.

ART. 53

Autovetture per trasporto pubblico

(articolo sostituito con delibera C.C. 2/96)

Per le occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, non si da luogo all'applicazione della tassa.

ART. 54

Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo. Tariffe

Per occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale si intende l'occupazione con condutture, cavi e impianti in genere e da altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) nonche' con seggiovie e funivie.

Per le occupazioni citate al comma precedente la tassa e' commisurata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata o attraversate da linee aeree, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.

La tariffa e' cosi' determinata a Km lineare o frazione di esso di ciascuna strada, come indicato nell'allegato "TARIFFE", graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.

Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

~~Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati con propri manufatti dell'utente e con gestione e manutenzione a carico, ivi compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, la tassa, avente carattere annuale, e' dovuta forfettariamente per ciascun innesto od allaccio indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni, nella misura di L. 50.000, come indicato nell'allegato TARIFFE, graduata secondo la categoria di appartenenza delle strade=(comma abrogato con delibera C.C. 2/96)~~

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma 5^, del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, e la tassa indicata nell'allegato TARIFFE.

Per le occupazioni con seggiovie e funivie si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, comma 3[^], del D.Lgs. 507/93 e la tassa indicata nell'allegato TARIFFE.

ART. 55
Costruzione di gallerie sotterranee

Nel caso di costruzione di gallerie sotterranee realizzate dal Comune per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, i soggetti beneficiari dell'opera realizzata sono tenuti al pagamento, oltre alla tassa di cui al precedente art. 50, di un contributo "una tantum" nella misura stabilita dalla Giunta, che non puo' superare complessivamente il 50% delle spese di costruzione delle gallerie stesse.

ART. 56
Distributori di carburante. Suddivisione del territorio

Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburante sara' suddiviso in 4 zone, in ossequio all'art. 48, comma 1[^], del D.Lgs. n. 507/93, con apposita deliberazione consiliare, sentita la commissione edilizia.

ART. 57
Distributori di carburante. Tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo e' dovuta una tassa annuale in base ai limiti indicati nell'allegato TARIFFE.

Per la determinazione della tassa si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 507/93

ART. 58
Distributori di tabacchi. Suddivisione del territorio

Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione del suolo o soprassuolo per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sara' suddiviso in 3 zone, in ossequio all'art. 48, comma 7[^], del D.Lgs. n. 507/93, con apposita deliberazione consiliare, sentita la commissione edilizia.

ART. 59
Distributori di tabacchi. Tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di distributori automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del sottosuolo o del soprassuolo e' dovuta una tassa annuale in base ai limiti indicati nell'allegato TARIFFE.

CAPO V[^]
DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 60
Determinazione delle tariffe

Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 37 la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica nella misura base giornaliera deliberata, secondo le categorie di appartenenza, come indicato nell'allegato "TARIFFE" (tariffa normale) in relazione alle ore di occupazione. *(comma modificato con delibera C.C. 2/96)*

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/93 si applica la tariffa normale, di cui al precedente comma, ridotta del 50%;

ART. 61
Occupazioni con tende
(articolo sostituito con delibera C.C. 2/96)

Per le occupazioni di spazi effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, non si da luogo all'applicazione della tassa.

ART. 62
Occupazioni temporanee di
venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 60 per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli (che vendano direttamente i loro prodotti) la tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica nella misura giornaliera deliberata, secondo le categorie di appartenenza, come indicato nell'allegato "TARIFFE" (tariffa normale) in relazione alle fasce orarie di occupazione così determinate:

- a) fascia oraria compresa dalle ore 07 alle ore 13
- tariffa fino a sei ore continuative o frazione, per ciascun giorno, ridotta al 60%
- b) fascia oraria compresa dalle ore 13 alle ore 19
- tariffa fino a sei ore continuative o frazione, per ciascun giorno, ridotta al 30%
- c) fascia oraria compresa dalle ore 19 in poi
- tariffa fino a 12 ore continuative o frazione, per ciascun giorno, ridotta al 10%

~~Qualora vi siano occupazioni di spazi effettuate con tende o simili, a copertura di aree già occupate la tariffa è ridotta al 30% come riportato nell'allegato "TARIFFE" e va determinata con riferimento alla sola parte sporgente dai banchi o dalle aree medesime.~~
(comma abrogato con delibera C.C. 2/96)

ART. 63

Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe di cui al precedente art. 60.

ART. 64 Riduzioni

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni si applicano le seguenti riduzioni:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| - fino a 14 giorni | tariffa intera |
| - oltre 14 giorni e fino a 30 giorni | il 20 % di riduzione |
| - oltre i 30 giorni | il 40 % di riduzione |

Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe di cui al precedente art. 62 sono ridotte al 50%.

Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ridotta nella misura del 50%. Il pagamento anticipato, che può essere effettuato in unica soluzione o a rate, non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

Per le occupazioni temporanee (di scavo o di messa in pristino dell'assetto stradale) aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93 la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

ART. 65 Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Per le occupazioni temporanee realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la tariffa ordinaria per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 60 ridotta dell'80%.

In deroga al criterio generale la superficie da determinarsi per il pagamento della tassa è calcolata in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq..

CAPO VI[^] Contenzioso, sanzioni e disposizioni finali

ART. 66
Contenzioso

Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:

- a) al competente direttore regionale delle entrate, sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale, ed in seconda istanza al Ministro delle Finanze , ove l'ammontare del tributo sia superiore a L. 300.000, nei termini e con le modalita' previste dall'art. 20 del DPR 638/72.
Parimenti, sino alla suddetta data, si potra' ricorrere contro le risultanze dei ruoli in materia di OSAP, nei modi e nei termini di cui all'art. 63 del DPR 43/88.
- b) alla Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, alle quali e' demandata la cognizione delle controversie in materia di tributi locali, nei termini e con le modalita' ivi previste dal D.Lgs. n. 546/92.

ART. 67
Sanzioni

Per la violazione delle norme in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 507/93.

Si applicano altresì le norme previste dagli artt. da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni e del D.Lgs 30 aprile 1992 n 285 e successive modificazioni.

ART. 68
Occupazioni attuali

Con la data di entrata in vigore del presente Regolamento, sara' disposta dall'Amministrazione Comunale, un'accurata rilevazione delle eventuali occupazioni, invasioni ed alterazioni del suolo stradale, gia' praticate senza alcun permesso, licenza od atto di concessione, ovvero con permessi ed autorizzazioni non rivestite dalle forme di legge e non ricoperte dal pagamento della Tassa O.S.A.P. dovuta, invitando gli occupanti a regolarizzare, entro congruo termine e con le modalita' previste nei precedenti articoli, le occupazioni gia' praticate, mediante versamento degli importi relativi.

Decorso inutilmente detto termine, saranno adottate a carico degli interessati le disposizioni di cui all'art. 31.

ART. 69
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'affidamento in concessione del servizio si rinvia a quanto previsto in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 70
Norme transitorie

In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista dal presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1994.

In deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di Lire 50.000.

In deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentato del 50%.

ART. 71
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di adozione ai sensi dell'art. 46 della L. 142/90 e ad avvenuta pubblicazione.

ART. 72
Norme abrogate

E' abrogato il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche approvato con delibera consiliare n. 30 del 27/2/1989.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/05/1994 con atto n. 16.
- 2) E' stato pubblicato all' albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/05/1994, senza opposizioni o reclami.
- 3) E' stato trasmesso al CO.RE.CO. di Padova in data 27/05/1994 e dallo stesso assunta al n. 3719 in data 31/05/1994 e controllata senza rilievi, e quindi e' divenuta esecutiva.
- 4) E' entrato in vigore il 21/05/1994.
- 5) E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell' art. 57 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con lettera raccomandata n. 10928 in data 22/06/1994.
Campodarsego, li 23/06/1994

IL FUNZIONARIO
Dr. Lucio Questori

- 1) E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23/12/1994 con atto n. 67.
- 2) E' stato pubblicato all' albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 9/01/1995, senza opposizioni o reclami.
- 3) E' stato trasmesso al CO.RE.CO. di Padova in data 9/01/1995 e dallo stesso assunta al n. 525 in data 12/01/1995 e controllata senza rilievi, e quindi e' divenuta esecutiva.
Campodarsego, li 2/02/1995

IL FUNZIONARIO
Dr. Lucio Questori

- 1) E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/02/1996 con atto n. 2.
- 2) E' stato pubblicato all' albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 2/03/1996, senza opposizioni o reclami.
- 3) E' stato trasmesso al CO.RE.CO. di Padova in data 2/03/1996 e dallo stesso assunta al n. 1424 in data 4/03/1996 e controllata senza rilievi, e quindi e' divenuta esecutiva.
Campodarsego, li 26/03/1996

IL FUNZIONARIO
Dr. Lucio Questori